

**ACCORDO QUADRO PER LA L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE GALLERIE DELLA RETE
AUTOSTRADALE AFFIDATA IN CONCESSIONE AD AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.**

APPALTO N. 52766 - AQ N. ... - CIG N. ...

TRA

Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma via A. Bergamini n. 50, in persona di nella qualità di , il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti (nel seguito per brevità anche “Committente”);

E

La società (CF/P.IVA), con sede e domicilio legale in, in persona del legale rappresentante, (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”);
congiuntamente intese anche come le “Parti”.

PREMESSO CHE

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l’affidamento, mediante Accordo Quadro ai sensi di quanto previsto dall’art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dei servizi di ingegneria e architettura per le attività di ispezione e progettazione degli interventi di messa in sicurezza delle gallerie della rete autostradale affidata in concessione ad Autostrade per l’Italia S.p.A.
- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S- IT _____ del ___/___/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ___ del ___/___/20__;
- I codici identificativi della procedura sono: Codice Appalto n. _____ – Codice CIG n. _____;
- la Società _____ è risultata aggiudicataria della procedura e, per l’effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
- è stata richiesta per la Società _____ l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) e, pertanto, si procede alla stipula del

presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui all'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della L. 120/2020;

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all'Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all'articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro _____ (_____) rilasciata da _____ in data _____.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente atto si intende per:

Committente o Stazione Appaltante (SA): Autostrade per l'Italia S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

Accordo Quadro (AQ): contratto stipulato tra la Committente e l'Appaltatore ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al quale si riferiscono i servizi e le prescrizioni stabilite nel presente Capitolato;

Contratto Attuativo (CA): contratto stipulato durante il corso di validità dell'AQ, entro i limiti della somma complessiva indicata nel presente AQ e sulla base dei ribassi formulati nella procedura di selezione, che disciplina l'esecuzione effettiva del servizio in oggetto e che in ogni caso richiamerà e rispetterà quanto già stabilito nell'AQ stesso;

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni dell'Accordo Quadro;

Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;

Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC): il soggetto eventualmente nominato dalla Committente e chiamato a controllare il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste dall'AQ e dai relativi CA. Ove non nominato, le relative funzioni sono assorbite dal RUP;

Referente Tecnico (RT): il soggetto nominato dall'Appaltatore e deputato all'esecuzione delle prestazioni e al coordinamento dei Servizi oggetto dell'AQ;

Codice: il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di pubblicazione Bando di Gara;

Documenti di gara: Documentazione di gara consistente in Bando, Disciplinare, Contratto, Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in avanti anche CSA) ed elaborati tecnici ivi menzionati.

ARTICOLO 2

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- l'Allegato “**A**” (Offerta Tecnica dell'Appaltatore);
- l'Allegato “**B**” (Offerta Economica dell'Appaltatore);
- l'Allegato “**C**” (Capitolato Speciale d'Appalto – parte generale) e relativi allegati:
 - 1) Nuovo Manuale Ispezione (NMI);
 - 2) Nuovo Catalogo dei Difetti (NCD);
 - 3) Interventi tipologici di messa in sicurezza per gallerie tipo 1;
 - 4) Perimetro gallerie rete ASPI;
 - 5) Elenco prezzi per le attività di ispezione;
 - 6) Disposizione Operativa “oneri e obblighi progettista”.
- l'Allegato “**D**” (Cauzione Definitiva);
- l'Allegato “**E**” (Polizza Responsabilità Civile Professionale);
- l'Allegato “**F**” (Schema di DUVRI);
- l'Allegato “**G**” (Schema di contratto attuativo);
- eventuali ulteriori allegati.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto.

Articolo 3

OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente Accordo Quadro, la Committente affida all'Appaltatore l'incarico per lo svolgimento delle attività di ispezione e progettazione degli interventi di messa in sicurezza delle gallerie della rete autostradale affidata in concessione ad Autostrade per l'Italia S.p.A., come di seguito riepilogate e meglio precisate nel CSA, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

	Macro-attività	Sub-Attività
1	ISPEZIONE	<ul style="list-style-type: none">▪ Ispezione di gallerie tipo 2, artificiali, variante di valico, tipo 1 (quota restante), ispezioni d'urgenza;▪ Redazione della scheda di cantiere a valle dell'ispezione;▪ Redazione schede identificative ispettive, tabelle di sintesi dei difetti, report di ispezione approfondito, report fotografico;▪ Redazione specializzazione degli interventi tipologici.
2	PROGETTAZIONE	<ul style="list-style-type: none">▪ Progettazione degli interventi specifici di messa in sicurezza;▪ Specializzazione degli interventi specifici;▪ Relazione tecnico-descrittiva e di calcolo degli interventi di messa in sicurezza;▪ Computo metrico estimativo degli interventi;▪ Piano di manutenzione degli interventi di messa in sicurezza.

Il presente Accordo Quadro definisce le modalità di regolamentazione legale ed amministrativa dei futuri contratti attuativi emessi sulla base del fabbisogno effettivo della Committente, per tutto il periodo di validità del medesimo accordo. Vengono, altresì, disciplinate le modalità di affidamento dei singoli contratti attuativi, contenenti la disciplina specifica delle attività affidate all'Appaltatore nonché, ulteriori condizioni, prescrizioni, oneri etc., applicate al rapporto intercorrente tra l'Appaltatore e il Committente.

Pertanto, il presente accordo quadro stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili elencate nei documenti di gara, la durata dell'accordo stesso, il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti attuativi.

Il presente Accordo Quadro non obbliga il Committente né alla stipula dei singoli contratti attuativi, né all'affidamento all'Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito mentre impegna l'Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente i contratti attuativi specifici che, in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell'arco di vigenza del medesimo da parte della Committente.

I servizi, pertanto, verranno di volta in volta affidati mediante singoli contratti attuativi, a supporto dei quali la Committente produrrà la documentazione tecnica necessaria, nella quali saranno precisati tra l'altro: l'oggetto delle attività, l'importo, il termine utile e le modalità di esecuzione.

Le prestazioni saranno affidate secondo le articolazioni, condizioni e modalità stabilite nel presente AQ e nel CSA, nonché in tutti gli atti e documenti in essi richiamati.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Attuativi - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Attuativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità delle stesse.

ARTICOLO 4

AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro è pari a, IVA ed oneri fiscali/contributivi di legge, laddove previsti, esclusi, di cui € ... stimati per oneri della sicurezza dovuti a interferenze, fatta salva l'opzione prevista al successivo articolo "Termini dell'Accordo Quadro".

L'importo complessivo di cui al presente accordo è da considerarsi quale valore massimo e non comporta per la Committente l'obbligo di affidare le prestazioni oggetto dell'AQ fino alla concorrenza complessiva dello stesso importo; pertanto tale accordo non costituisce titolo, per l'Appaltatore, a vedersi affidate prestazioni per l'importo complessivo di cui sopra.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei Servizi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti Attuativi emessi dalla Committente.

L'eventuale modifica delle quantità stimate fino alla concorrenza dell'importo complessivo del presente accordo quadro non potrà determinare alcuna richiesta di indennizzo, risarcimento e/o adeguamento dei prezzi da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 5

VALUTAZIONE DEI SERVIZI

I corrispettivi dei servizi oggetto dei singoli contratti attuativi affidati, derivanti dall'Accordo Quadro, saranno determinati secondo quanto previsto nel CSA, applicando i seguenti ribassi %, offerti dall'Appaltatore in sede di gara:

- ... % per le attività di ispezione;
- ... % per le attività di progettazione.

In merito all'importo degli oneri di sicurezza si precisa che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno stimati in dettaglio nel DUVRI di ogni singolo contratto attuativo.

I corrispettivi contrattuali sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento delle attività, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente accordo quadro e nei documenti allegati e richiamati.

Gli oneri di sicurezza, non assoggettati a ribasso, verranno definiti nei D.U.V.R.I. di cui agli specifici contratti attuativi, nel rispetto dell'importo complessivo di cui al presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, conferma:

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali di cui all'Accordo Quadro e degli oneri ivi compresi, quali quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nello schema del contratto attuativo, nel Capitolato Speciale d'Appalto, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano, comunque, influire sull'esecuzione dei servizi;
- che nella formulazione dei ribassi ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei servizi, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione od eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.;

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la definizione dei ribassi in sede di contrattualizzazione dell'Accordo Quadro rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. L'Appaltatore non potrà, pertanto, unilateralmente far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati all'esecuzione dei servizi. Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono, peraltro, che esclusivamente l'incidenza delle aliquote per utile e spese generali, ove indicata dall'Appaltatore nelle giustificazioni dei prezzi prodotte in sede di offerta, verrà adottata anche in tutte le eventuali successive valutazioni di carattere economico inerenti il presente appalto, ivi compresa la determinazione di eventuali nuovi prezzi.

ARTICOLO 6
ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35 del Codice, sul valore di ciascun Contratto Attuativo, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. I contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva di cui al successivo art. "Cauzione definitiva". L'Appaltatore beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo quanto sopra l'Appaltatore beneficiario è altresì obbligato alla restituzione dell'anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato del presente Accordo o del singolo Contratto Applicativo, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.

Il recupero dell'anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20% sull'ammontare complessivo di ciascun pagamento e, per il recupero del residuo, sull'ultimo pagamento utile. L'ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione dei servizi, proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte della Committente.

ARTICOLO 7
REFERENTE TECNICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il referente tecnico dell'Appaltatore è il / i Sig.; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro. Il Referente Tecnico indicato dall'Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente, a mezzo pec o fax e, assumerà efficacia solo previa accettazione da parte della Committente.

Il Responsabile Unico del Procedimento nominato dalla Committente è il / i Sig.; egli sarà l'interfaccia nei confronti dell'Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato.

La Committente, inoltre, può nominare il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) deputato a supportare il RUP per l'esecuzione de presente AQ e dei relativi CA.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP o il DEC rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

ARTICOLO 8

TERMINI DELL'ACCORDO QUADRO

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione tra le Parti.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale potranno essere emessi Contratti Attuativi per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ove i termini per l'esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Contratti Attuativi andassero oltre il termine di validità dell'Accordo Quadro, la durata dello stesso si intenderà estesa per il numero di giorni corrispondenti e comunque fino alla conclusione di tutte le attività oggetto di affidamento.

Detta estensione del termine di validità non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro, eventualmente prorogato ai sensi di quanto previsto nel paragrafo "modifiche". Il presente accordo si intenderà risolto alla scadenza temporale o all'esaurimento dell'importo dell'appalto senza necessità di disdetta, fatti salvi i termini di ultimazione degli interventi previsti nei singoli contratti attuativi già emessi.

OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 6 mesi, per un importo pari a € 2.852.144,65, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ivi inclusi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 3.117,82. La Committente esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del presente Accordo Quadro potrà essere prorogata, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione

di un nuovo contraente. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 9

MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato nel presente articolo, la Committente, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice, ha facoltà di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto.

Le modifiche contrattuali di ciascun contratto attuativo, a cura del Committente, potranno essere disposte nel rispetto dei limiti di spesa massimi previsti all'interno del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 10

CONTRATTI ATTUATIVI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i servizi oggetto del presente atto, che saranno richiesti dalla Committente mediante singoli contratti attuativi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei relativi allegati e nel Contratto Attuativo di riferimento.

La stipula dei Contratti Attuativi verrà richiesta dalla Committente al momento in cui, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, la stessa necessiti di uno o più servizi oggetto dell'appalto.

Tali contratti attuativi conterranno tutti i termini specifici delle attività da eseguire, l'importo complessivo, la durata dell'esecuzione, i luoghi dove dovranno essere eseguiti i servizi, gli eventuali oneri per la sicurezza e quant'altro necessario alla corretta definizione e regolamentazione delle attività.

E' facoltà della Committente procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Appaltatore di una pluralità di contratti attuativi e resta in capo all'Appaltatore l'onere della gestione contemporanea di più affidamenti garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Appaltatore per la contemporaneità di più servizi. Fermo restando quanto precede, la Committente programmerà l'affidamento delle attività, tenendo conto, laddove possibile, delle esigenze operative ed organizzative dell'Appaltatore.

Le attività ricomprese all'interno di ciascun contratto attuativo potranno essere suscettibili di modifiche o variazioni disposte dalla Committente, in funzione di specifiche esigenze operative che dovessero

riscontrarsi in corso d'opera, sempre nel rispetto della regolamentazione e dell'importo complessivo del presente Accordo Quadro.

L'esecuzione delle attività deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte dell'Appaltatore del contratto attuativo, fatte salve le consegne nelle ipotesi di urgenza, le quali proseguiranno nelle more della formalizzazione del contratto.

L'Appaltatore - nel corso dell'Accordo Quadro - si impegna in particolare:

- a mantenere fermo ogni impegno assunto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro;
- a sottoscrivere per accettazione i relativi contratti attuativi emessi e a dare esecuzione alle attività ivi richieste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nei contratti attuativi.

Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalità riportate nel presente Accordo Quadro, nel CSA e nei relativi allegati, ancorchè non esplicitamente menzionate.

ARTICOLO 11

PENALI

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell'Appaltatore, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all'operato della Committente o oggettive condizioni di impedimento, troveranno applicazione le penali definite nel CSA per:

- mancata o tardiva attivazione, erogazione e ultimazione dei Servizi;
- difformità o inadeguatezza nell'erogazione di Servizi.

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel Contratto Attuativo, non recuperabili.

L'importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto dello specifico Contratto Attuativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 113 bis, comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla predetta percentuale troverà applicazione quanto previsto dal successivo articolo "Risoluzione del contratto".

La Committente ha, altresì, la facoltà di risolvere l'AQ, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi Contratti Attuativi raggiunga il 10% del valore netto dell'Accordo Quadro, in applicazione di quanto previsto dal successivo articolo "Risoluzione del contratto".

Le penali sono applicate dal RUP, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti

osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Committente, la stessa provvederà a trattenere l'importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al Contratto Attuativo, ovvero dalla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la Committente stessa debba sostenere per cause imputabili all'Appaltatore.

ARTICOLO 12

OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni, dedotte nel presente Accordo Quadro, nel CSA e nei singoli Contratti Attuativi che verranno sottoscritti, in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le prescrizioni, i vincoli e gli impegni assunti in sede di offerta tecnica presentata in gara, la quale costituisce parte integrante del presente contratto e ne integra il contenuto traducendosi in puntuali obblighi contrattuali con particolare riferimento alle figure professionali messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, ivi compresi gli eventuali profili aggiuntivi rispetto al gruppo minimo di lavoro.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi troveranno applicazione le penali previste nel CSA e richiamate al precedente articolo "Penali".

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dei Contratti Attuativi stipulati, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale credito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30, commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del Codice.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo "Ammontare dell'Accordo Quadro", tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, le retribuzioni secondo contratto collettivo nazionale di lavoro, tutti gli oneri previdenziali, tasse, accantonamenti di

qualsiasi tipo, spese per straordinari, indennizzi per mancate ferie o lavoro in periodi di festività, alloggio, vitto, spese di trasferta, auto aziendale, telefonia aziendale e qualsiasi altro benefit, corsi di formazione obbligatori per legge e non per la Sicurezza del Lavoro e per la Gestione Ambientale, visite mediche obbligatorie, inclusi gli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dei Contratti Attuativi.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo "Ammontare dell'Accordo Quadro". L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata dell'Accordo, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente atto.

ARTICOLO 13

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)

VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

E' fatto obbligo all'Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere l'Accordo Quadro ex art. 1456 c.c.

ARTICOLO 14

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadro nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei suoi allegati, ancorchè qui non espressamente menzionati, nonché di quelle che verranno stabilite nei Contratti Attuativi.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo pec o fax, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione dei Contratti Attuativi, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

ARTICOLO 15

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – DURC E REGOLARITÀ FISCALE

La regolarità contributiva dell'Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione dell'Accordo Quadro sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell'Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all'Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

ARTICOLO 16

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore per i servizi oggetto dell'appalto sarà effettuato secondo le modalità stabilite nel CSA e precisate nello specifico CA, con riferimento alle prestazioni ivi richieste.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, previa trasmissione del certificato di pagamento da parte del RUP.

Resta inteso che non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RUP e la trasmissione della stessa della medesima alla Committente.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Ai fini dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicatoci ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. al successivo articolo "Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta".

Eventuali ritardi nell'emissione delle fatture, ovvero nell'assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori da parte dell'Appaltatore e più in generale nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno computati nell'ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili all'appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.

Le fatture dovranno essere emesse, su richiesta del Rup, previa emissione del Certificato di pagamento in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 00000000 (sette zeri).

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.1.11 "causale". in cui inserire il numero del presente Contratto /

/ Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG/

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto SAP/

/ Campo 2.1.7.1.. in cui inserire il numero del SAL di riferimento/

/ Campo 2.4.2.13. in cui inserire l'IBAN/

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni la Committente opererà, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice, una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa approvazione da parte della Committente della regolare esecuzione delle prestazioni e previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture pervenute in modalità diversa da quella elettronica e prive dei dati summenzionati.

Alcuni adempimenti amministrativi saranno curati per Autostrade per l'Italia S.p.A. da parte di EsseDIEsse S.p.A.

GESTIONE CONTABILITÀ

La contabilizzazione delle attività eseguite in relazione ai singoli contratti attuativi avverrà con cadenza mensile, salvo diversa previsione temporale indicata nei contratti attuativi.

La contabilizzazione dei servizi avverrà secondo le modalità disciplinate nel CSA, per ciascuna attività oggetto del presente appalto. L'importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente all'avanzamento delle prestazioni previste nello specifico CA.

Sulla base di quanto riscontrato dalla Committente, a seguito della rendicontazione mensile dell'Appaltatore, verranno corrisposti i corrispettivi contrattuali secondo le seguenti modalità:

ISPEZIONI

- il 75 % dell'importo dovuto ad avvenuta ispezione;
- il residuo 25 % alla trasmissione della documentazione post-ispettiva di back-office.

PROGETTAZIONE

- l'80 % dell'importo dovuto all'atto della trasmissione dell'elaborato esecutivo e della relativa verifica di pre-fattibilità dell'intervento;
- il residuo 20% all'esito della validazione eseguita dalla Committente.

ARTICOLO 17

INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro. L'Appaltatore, con la firma del presente Accordo, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.

ARTICOLO 18

CESSIONE DEL CREDITO O DELL'ACCORDO QUADRO

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto l'Accordo Quadro per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione dei codici CIG dei Contratti Attuativi. La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Accordo non può essere ceduto a pena di nullità.

ARTICOLO 19

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITÀ ASSOLUTA

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. "Risoluzione – Clausola risolutiva espressa".

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l'Appaltatore indica, come segue, in relazione al presente accordo Quadro, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati, inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare, inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP, ogni variazione dell'indirizzo pec intervenuta.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo attinenti il presente Accordo Quadro, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____ (IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono:

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato nel Contratto Attuativo al quale si riferisce il pagamento.

ARTICOLO 20

COMUNICAZIONI E DOMICILIO

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in ; indirizzo pec ... all'attenzione di ...

APPALTATORE: con sede in ; indirizzo pec ... all'attenzione di

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

ARTICOLO 21

SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore, laddove previsto nel relativo CA, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

- a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato l'eventuale cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

Nei predetti casi l'Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008), verrà predisposto, ove necessario, in fase di stipula dei contratti attuativi secondo lo schema di DUVRI allegato al presente contratto. I costi della sicurezza verranno computati, ove previsti, in fase di stipula dei singoli contratti attuativi e saranno riportati nel relativo DUVRI.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del relativo CA.

ARTICOLO 22

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione dell'Appalto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali, con riferimento alle tariffe applicabili alla data di stipula del presente Contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione dell'Appalto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 105, comma 10, del Codice in caso di subappalto.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6, del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente alla verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 105 del Codice, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga, pertanto, a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, del D.lgs 276/2003.

ARTICOLO 23

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza;
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività;
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza;
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo;
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

ARTICOLO 24

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula dell'Accordo Quadro e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del Codice, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l'Appaltatore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, ferma restando la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali stabiliti nei Contratti Attuativi.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali stabiliti nei Contratti Attuativi o dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi del successivo articolo "Risoluzione – Clausola risolutiva espressa".

ARTICOLO 25

POLIZZA R.C. PROFESSIONALE

L'Appaltatore, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro deve essere munito di una polizza di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, senza indicazione di sotto limiti per danni a persone, a cose, danni patrimoniali o danni da interruzione di esercizio.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

La polizza deve prevedere altresì idonea copertura per la denuncia di sinistri successiva al periodo contrattuale. Eventuali limitazioni della polizza, in termini di garanzie, franchigie, sotto limiti non potranno essere invocati quali limitazione di responsabilità da parte dell'Appaltatore.

Qualora la polizza sia riferita all'intera attività dell'Appaltatore, l'attività oggetto del presente contratto rientra espressamente nell'oggetto della copertura.

La predetta polizza ha validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro, dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino all'emissione del certificato di verifica di conformità relativo all'ultimo Contratto Attuativo stipulato tra le Parti.

A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza n. _____ stipulata con _____ con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad € 2.500.000,00.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore per le garanzie e polizze presentate, non comporta l'inefficacia della polizza nei confronti della Stazione appaltante.

La polizza è stata stipulata a nome dell'Appaltatore affidatario del presente contratto. Nel caso di operatore economico plurisoggettivo, la polizza deve essere stipulata a nome del raggruppamento e deve garantire tutti i componenti del raggruppamento.

ARTICOLO 26

NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente Accordo comporta per l'Appaltatore di trattare dati di cui la Committente è Titolare, la stessa provvederà a nominare, con separata lettera, l'appaltatore quale "Responsabile" del Trattamento ai sensi dell'art.28 del Regolamento Europeo 2016/679. Del pari l'Appaltatore si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o subappaltatori autorizzati dal Titolare), che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest'ultimo, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli Incaricati nominati.

ARTICOLO 27
SOSPENSIONE DEI SERVIZI

Il RUP potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse, nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del Codice.

Della sospensione sarà redatto apposito verbale, controfirmato dall'Appaltatore.

Alla cessazione delle cause di sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale, redigendone verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.

In materia di sospensione trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro o nei singoli Contratti Attuativi, le previsioni di cui all'art. 107 del Codice per quanto compatibili con il servizio oggetto di affidamento.

ARTICOLO 28
RISOLUZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

RISOLUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La Committente può risolvere i CA per grave inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate penali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto (art. 17 CSA), di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del CA;
- in caso di mancato rispetto dei termini di adempimento previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto o nel contratto attuativo;
- in caso di sospensione arbitraria del servizio (art. 18 CSA);
- in caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto (artt. 8,9,10,11 del CSA).

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione del CA, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l'Appaltatore dovrà riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere la somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La Committente può risolvere l'AQ per grave inadempimento dell'OE, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto (art. 17 CSA), che cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell'Accordo Quadro;
- qualora siano risolti, per le condizioni di cui al punto precedente, almeno 3 CA in un periodo di 6 mesi, a prescindere dall'ammontare delle penali;
- qualora non siano rispettati gli obblighi previsti, in capo all'Appaltatore, dall'AQ, ivi inclusi quelli assunti dallo stesso in sede di Offerta Tecnica tra cui, a titolo indicativo e non esaustivo, quelli inerenti agli eventuali profili aggiuntivi rispetto al gruppo minimo di lavoro.

La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del presente accordo quadro ovvero dei singoli contratti attuativi, ai sensi dell'art. 108 del Codice, in uno dei seguenti casi:

- in caso di cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Autostrade per l'Italia S.p.A.;
- in caso di perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso all'appalto in capo all'appaltatore;
- per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell'Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
- qualora l'Appaltatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, l'inadempimento degli obblighi previsti a carico dell'Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo "Obblighi dell'Appaltatore", Articolo "Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi", Articolo "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", Articolo "Cessione del credito o dell'Accordo Quadro", Articolo "Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", Articolo "Sicurezza Sul Lavoro", Articolo "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", Articolo "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", Articolo "Cauzione Definitiva", Articolo

“Subappalto”, Articolo “Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione”.

Il presente accordo, nonché i singoli contratti attuativi, potranno essere altresì risolti dal la Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni.

Qualora si verificano tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, su proposta del responsabile del procedimento, il contratto sarà dichiarato risolto ai sensi di legge.

In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore dell’accordo quadro o dei singoli contratti attuativi, sono dovuti alla Committente i danni subiti e subendi in seguito alla risoluzione dell’AQ, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l’Appaltatore dovrà riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle prestazioni. Per il risarcimento di tali danni la Committente potrà trattenere la somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dalla Committente, all’Appaltatore, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei servizi eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’Accordo Quadro o del relativo contratto attuativo, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.

Si specifica che in caso di risoluzione del presente accordo quadro, tutti i contratti attuativi pendenti alla data di risoluzione dovranno ritenersi risolti con effetto immediato, fatta salva indicazione contraria formalmente espressa in relazione al completamento totale o parziale delle attività ivi indicate.

ARTICOLO 29

RECESSO

Il Committente, ai sensi dell’art. 1373 c.c., ha il diritto di recedere in qualunque momento da ciascun singolo contratto attuativo emesso, secondo le modalità di seguito precisate.

Il Committente recederà dal singolo contratto attuativo attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 20 giorni, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Nel caso suddetto, in relazione alle attività da corrispondere, la Committente effettuerà nei confronti dell'Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite, nonché il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite con esclusivo riferimento all'importo contrattuale di ciascun contratto emesso. Nulla sarà dovuto nei confronti dell'Appaltatore, qualora il valore delle prestazioni ancora da eseguire, sia inferiore al limite del 20% dell'ammontare complessivo del singolo contratto attuativo.

La Committente potrà, altresì, recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro, previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, secondo le modalità di cui all'articolo 109 del Codice. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito in virtù dei singoli contratti attuativi stipulati, nonché di un indennizzo pari al 10% della differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

ARTICOLO 30

AVVALIMENTO

(laddove dichiarato in sede di gara) Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9, d.lgs. 50 del Codice, la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'appaltatore.

ARTICOLO 31

SUBAPPALTO

(laddove dichiarato in sede di gara) E' consentito all'Appaltatore, nei limiti di quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del Codice, il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate:

_____.

L'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 105 del Codice e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili all'Accordo.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 105, comma 13, del Codice, l'Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del Codice, sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare la clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e la clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 105 del Codice.

(ovvero, laddove NON dichiarato in sede di gra)

In considerazione della circostanza che l'Appaltatore, all'atto dell'offerta, non ha manifestato l'intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio da subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. /

ARTICOLO 32

RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l'appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Accordo, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui al precedente articolo 18, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dall'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l'esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. "Comunicazioni e Domicilio", sempre a pena di decadenza, in occasione dell'emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di appalto.
3. Le Riserve dovranno essere formulate dall'Appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l'Appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l'Appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di cui ai precedenti capoversi esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motivazionale che nella parte economica, successivamente alla prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui l'Appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso.
4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall'Appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti. Tale provvisorietà, quindi, non potrà mai essere invocata dall'Appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.
5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell'art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate nel certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato

e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità.

6. All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

ARTICOLO 33

CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI IN FASE ESECUTIVA E VERIFICA DI CONFORMITÀ

La Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'AQ e dei singoli CA, secondo le modalità descritte nel presente contratto, nel CSA e nelle Disposizioni operative ad esso allegate; a tal fine l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di verifica.

Eventuali non conformità riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali saranno riportate per iscritto dalla Committente e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. Ove le non conformità evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la Committente si riserva la facoltà di applicare le penali secondo quanto previsto all'art. 9 ovvero nei casi più gravi di risolvere il relativo CA ai sensi del successivo art. "Risoluzione – Clausola risolutiva espressa".

L'Appaltatore è obbligato a far presente alla Committente evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle Prestazioni, che rendano necessari, o anche solo opportuni, interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Le prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi sono soggette, secondo la normativa vigente, al certificato di verifica di conformità ovvero al certificato di regolare esecuzione, il quale verrà emesso nei termini di cui all'art. 102 del Codice.

Ultimate le prestazioni relative all'ultimo contratto attuativo e previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'AQ, la Committente, sempre nei termini di cui all'art. 102 del Codice, provvederà all'emissione di un certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali oggetto dell'AQ.

ARTICOLO 34

CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E POLICY

L'Appaltatore si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia).

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Committente ai fini anticorruzione e rilasciate anteriormente alla sottoscrizione del contratto. L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del presente Accordo quadro, in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

ARTICOLO 35

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

In conseguenza di ciò l'Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente atto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all'affidamento stesso.

Fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente contratto, l'Appaltatore medesimo è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.

L'Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l'Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

ARTICOLO 36

RISERVA DI PROPRIETÀ

La Committente sarà proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, inclusi, senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dall'Appaltatore, su specifica ed espressa richiesta scritta della Committente, in esecuzione delle attività funzionali ai servizi di cui al presente Accordo Quadro e che siano relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o software, purché queste ultime siano frutto di un'elaborazione originale della Committente e non siano riconducibili alla implementazione o alla interpretazione di uno standard reale o de facto supportato dall'attività fornita dall'Appaltatore (di seguito, "Risultati"). L'Appaltatore non potrà fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Al fine di garantire il pieno beneficio e la piena fruibilità dei Risultati, l'Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente ogni e qualsivoglia informazione e documentazione, codici sorgente esclusi ed ogni elemento ritenuto necessario a consentire a quest'ultima il loro pieno utilizzo.

L'Appaltatore si impegna altresì, anche per conto del proprio personale, a fornire alla Committente le informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte della stessa e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e prosecuzione.

L'Appaltatore terrà comunque pienamente indenne la Committente da ogni eventuale pretesa di compenso di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati, rispetto ai quali la Stazione Appaltante depositi domande di brevetto, eccetto il caso in cui quest'ultima riconosca il diritto del personale dell'Appaltatore che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto.

In caso l'Appaltatore sia proprietario o comunque disponga, durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, di diritti di proprietà intellettuale (di seguito, "Diritti"), tali per cui l'utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione, l'Appaltatore concede fin d'adesso alla Committente licenza non-esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente potrà rivalersi sull'Appaltatore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà, qualora la violazione avvenga nel corso dell'esecuzione, di risolvere di diritto il Contratto ex art. 1456, Codice Civile.

ART. 37

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle attività che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano alla Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi della Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 38

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR), le parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è..... quale Responsabile della Direzione/Funzione/Strutturadella stessa Società. Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC ... al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.
- L'Appaltatore

ARTICOLO 39

FORO COMPETENTE

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo quadro e dei Contratti attuativi o comunque a questi connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

ARTICOLO 40

SPESE E REGIME FISCALE DELL'AFFIDAMENTO

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n.

221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione. Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al Contratto potrà aver luogo esclusivamente mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l'Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione KPMG S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

Il Contratto è stipulato dalle Parti, ai sensi dell'art. 32, comma 14, Codice Appalti.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: "Responsabilità dell'Appaltatore", "Penali", "Fatturazione e Pagamenti", "Cessione del Credito o del Contratto", "Cauzione Definitiva", "Sospensione dei servizi", "Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa", "Recesso", "Riservatezza", "Foro Competente".

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.